

F.I.T.E.T.
COMITATO AUTONOMO TRENINO

IL GIUDICE SPORTIVO

Premesso:

con nota del Presidente il Comitato trentino del 23 marzo c.a. Veniva trasmesso il referto dell'incontro di campionato di serie C2 girone di ritorno stagione 2014-2015, disputatosi in data 14.03.2015 fra la squadra ASD Olimpia Arco e Autohaus Trentino Srl Tnt di Mezzolombardo. Tale referto è stato trasmesso sulla base della decisione espressa dal Comitato trentino del 21 marzo, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento generale a squadre nazionale, riteneva dubbia la riconducibilità all'esimente della causa di forza maggiore della documentazione giustificatrice adottata dalla società Autohaus Trentino per il ritardo della presentazione della squadra all'incontro suddetto.

Infatti, tale referto riporta l'orario di inizio incontro ad ore 20,00, quindi 5 ore in ritardo rispetto all'orario previsto dal calendario del campionato. Nulla riporta il referto con riguardo alle motivazioni del ritardo, nè la squadra ASD Olimpia Arco ha rilevato alcunchè.

In data 20 marzo perviene al Comitato una comunicazione del responsabile della società Gruppo Tnt Mezzolombardo, signor Favetta Angelo, dalla quale si desume che la squadra Autohaus Trentino si è presentata in ritardo di circa 4 ore, in quanto il mezzo di trasporto è rimasto fermo per un guasto meccanico. Si dichiara altresì di aver avvisato il responsabile della squadra avversaria del ritardo e che questi avrebbe acconsentito a disputare l'incontro comunque. Perveniva inoltre un'altra comunicazione sottoscritta dal responsabile legale della società Autohaus Trentino Srl, dalla quale risulta che il medesimo, signor Calliari Willy, ha provveduto al recupero dell'autovettura guidata dal signor Luchin Edoardo alle ore 17,30 circa del 14 marzo 2015 in località Mori, in quanto risultava in panne.

In diritto.

In merito alla ricostruzione dei fatti, non ci si può che basare su quanto affermato nelle dichiarazioni dei signori Favetta e Calliari. Nel referto, infatti nulla è riportato. La società Asd Olimpia Arco, che pur avrebbe potuto opporsi alla disputa dell'incontro, ha deciso di disputarlo comunque, dimostrando quindi implicitamente di credere nella buona fede della squadra avversaria. Il fatto della non opposizione della squadra avversaria e della disputa dell'incontro, dimostra implicitamente che il ritardo è stato giustificato al Giudice Arbitro dell'incontro, come richiesto dal comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento generale a squadre. Tale

L. M. G. G. G.

articolo non pone un vincolo di forma alla "giustificazione", che ben può quindi ritenersi validamente espressa anche verbalmente. La documentazione delle ragioni del ritardo, invece, sempre ai sensi del medesimo articolo, deve essere trasmessa all'organo che gestisce il campionato, per la valutazione sull'omologazione del risultato. Non si pone alcun termine, ma ben si intende che debba essere effettuata nei termini indicati dal medesimo organo. Nè il verbale del Comitato trentino, al riguardo, eccipisce alcunchè sulle forme e modalità della comunicazione. Il Comitato ritiene invece che questo Giudice debba solo valutare la eventuale riconducibilità alla causa di forza maggiore di quanto riportato nella documentazione trasmessa dalla società di Mezzolombardo.

A tale riguardo, soccorre l'articolo 29 del regolamento generale a squadre, che, seppur riferito a fattispecie diversa (incontro non effettuato), può essere all'uopo preso a riferimento in *analogia iuris*.

Il comma 1 lettera g) riporta espressamente l'esimente dei "guasti all'automezzo proprio attestati dal soccorso ACI o da altre organizzazioni, purchè legalmente riconosciute".

Seppure la formulazione dell'articolato normativo sia alquanto infelice, si ritiene che il legislatore abbia inteso ricomprendere nella nozione "organizzazioni legalmente riconosciute" ogni ente o impresa individuale che svolga un'attività legalmente riconosciuta dallo Stato. Secondo questa interpretazione, sarebbero quindi escluse le persone fisiche, o gli enti o associazioni non riconosciute, mentre sarebbero ricomprese, come nel caso di specie, le società di capitali, in quanto iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio. Nulla si dice con riguardo all'oggetto dell'attività, ben potendosi quindi ricomprendere anche imprese che siano attrezzate per il recupero veicoli, pur non rientrando nel proprio oggetto sociale. Qualora il legislatore avesse voluto porre un vincolo in tale senso, lo avrebbe dovuto dire espressamente. Non resta quindi che applicare l'antico brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*".

Per tutto quanto esposto, si

DISPONE

di riconoscere la riconducibilità alla causa di forza maggiore delle giustificazioni addotte dalla società Autohaus Trentino Srl Tnt di Mezzolombardo per il ritardo nell'incontro del 14.03.2015, inviate al Comitato trentino in data 20 marzo 2015.

Calliano, li 26.03.2015.

Il G.S.

Madira Giordano